



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

WEALTH | LAW | TAX | FINANCE

WEALTH NEWSLETTER

2024 | Settembre

I

Il presente documento è destinato esclusivamente ai destinatari e non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli di informazione. Il suo scopo è quello di fornire una comprensione generale dei profili legali e non di fornire una consulenza legale specifica.

Queste informazioni non costituiscono una guida completa e sono intese solo come una sintesi preliminare delle novità di periodo. Prima di procedere è necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale. Le presenti informazioni sono state redatte da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") al fine di fornire una panoramica sull'argomento in questione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse dall'Italia devono condurre ricerche indipendenti e osservare tutti i requisiti legali applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari accettano di essere in grado di ricevere questo documento senza contravvenire ad alcun requisito di registrazione non soddisfatto o ad altre restrizioni legali nella giurisdizione in cui risiedono o conducono affari.

Il nostro Studio è più che lieto di dare seguito a qualsiasi questione trattata in questa Newsletter e di mettersi in contatto con voi e/o con il vostro consulente al fine di comprendere meglio il caso e di avviare una valutazione, che noi consigliamo. Belluzzo International Partners agisce in diverse giurisdizioni in base alle specifiche leggi locali. Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione dell'editore.

AUMENTA A 200.000 EURO L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NEO-RESIDENTI IN ITALIA

L'articolo 2 del decreto Omnibus **incrementa l'importo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia, aderendo al regime opzionale per i "neo residenti"**.

Questo regime, disciplinato dall'articolo 24-bis del Tuir, prevede il pagamento di un'imposta forfettaria per ciascun anno d'imposta in cui è valida l'opzione. La nuova norma del Governo raddoppia l'ammontare dell'imposta sostitutiva **da 100.000 a 200.000 euro** per coloro che optano per questo regime e **trasferiscono la loro residenza in Italia ai sensi dell'art. 43 del Codice civile dopo il 10 agosto 2024**. Per chi già nel regime nulla cambia.

Il regime non perde attrattività, anche se più caro. Occorre monitorare la conversione del DL perché la decisione di imporre la tagliola al 10 agosto potrebbe aver recato discriminazioni a soggetti in trasferimento.

L'adesione al regime deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la residenza fiscale viene trasferita in Italia o in quella immediatamente successiva.

VALORE RIVALUTATO DELLE PARTECIPAZIONI: REGOLE DIVERSE PER RECESSO TIPICO E ATIPICO

Nella risposta a interpello n. 169/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, **in caso di conferimento di partecipazioni, il valore rivalutato delle stesse può essere utilizzato in**

un recesso "atipico", ma non in un recesso "tipico".

Nel caso di **recesso tipico**, attuato tramite annullamento e rimborso delle partecipazioni, **le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio recedente costituiscono utile, per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote o azioni annullate.**

Al contrario, **nel caso di recesso "atipico"**, che avviene tramite cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci o a terzi esterni, **le somme ricevute dal socio uscente sono considerate redditi diversi di natura finanziaria** (capital gain). La Circolare n. 16/E del 22 aprile 2005 ha ulteriormente chiarito che **il valore delle partecipazioni rivalutate** secondo l'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 (modificato dall'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023) **può essere utilizzato solo in un recesso atipico, e non in un recesso tipico**, poiché in quest'ultimo caso le somme eccedenti il prezzo originario rappresentano utili tassabili.

Pertanto, un recesso atipico, realizzato mediante alienazione diretta a uno o più soci, si qualifica come atto generatore di redditi diversi di natura finanziaria, purché la cessione sia effettuata a titolo oneroso.

PATTO DI FAMIGLIA E TASSAZIONE: IMPOSTA SULLE DONAZIONI APPLICATA IN BASE AL RAPPORTO CON IL DISPONENTE

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, con la sentenza n. 2527/2024, ha stabilito che **il conguaglio previsto in un patto di famiglia deve essere soggetto all'imposta sulle donazioni, prendendo come riferimento il**

rapporto di parentela tra il disponente e il legittimario non assegnatario. La liquidazione è effettuata dal legittimario assegnatario a favore di quello non assegnatario, ma su specifica indicazione del disponente del patto di famiglia, configurandosi così come un trasferimento tra il disponente e il legittimario non assegnatario.

Nel caso di specie, il tribunale ha accolto il ricorso presentato da un notaio contro un avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia aveva ricalcolato le imposte auto-liquidate dal notaio relativamente a un patto di famiglia stipulato dallo stesso, in cui il disponente aveva trasferito la piena proprietà delle sue partecipazioni sociali ai due figli, stabilendo che uno di essi dovesse liquidare all'altro un importo di 775.000 euro.

L'Amministrazione finanziaria aveva erroneamente considerato che la somma dovesse essere tassata in base al rapporto di parentela tra fratelli, anziché sulla relazione tra il disponente e il legittimario non assegnatario. La Corte ha chiarito che l'obbligo del legittimario assegnatario di liquidare il non assegnatario rappresenta un peso imposto dal disponente sulla donazione delle partecipazioni societarie, soggetto quindi alla disciplina fiscale della donazione modale.

La liquidazione del conguaglio a favore del legittimario non assegnatario costituisce una liberalità dell'imprenditore nei confronti dei legittimari esclusi, coerente con l'imposta sulle donazioni. Pertanto, l'imposta sulle donazioni è applicabile in base al rapporto tra il disponente e il beneficiario, mentre non si giustifica l'applicazione del regime fiscale previsto per atti di liberalità tra fratelli e sorelle.

In relazione alla disciplina fiscale del patto di famiglia, l'articolo 58 del TUS considera la liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni a favore del legittimario non assegnatario come una donazione ai soli fini impositivi, applicando l'aliquota e la franchigia

previste per il corrispondente rapporto di parentela o coniugio.

NESSUNA IMPOSTA DI DONAZIONE NEL CASO DI RESTITUZIONE DEI BENI DAL TRUST AL DISPONENTE

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 165/2024, **la rinuncia alla posizione di beneficiario di un trust da parte di tutti i beneficiari, che comporta la restituzione degli immobili al disponente originario, non costituisce un trasferimento di beni tale da determinare l'applicazione dell'imposta di donazione.** In dettaglio:

- Poiché non si verifica un trasferimento di ricchezza, non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione ai sensi dell'art. 2, commi 47-53 del DL 262/2006 e del DLgs. 346/90, e quindi l'imposta non è dovuta;
- Se l'atto è redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, rientra tra gli atti da registrare a termine fisso, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, secondo l'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86;
- Si applicano le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, rispettivamente, in base all'art. 4 della Tariffa allegata al DLgs. 347/1990 e all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto.

ESENZIONE DA IMPOSTE DI SUCCESIONE SOLO SE C'È ATTIVITÀ D'IMPRESA PER QUOTE DI SOCIETÀ SEMPLICE

Nella sentenza n. 445/2/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha stabilito che, in caso di successione mortis causa delle quote di una società semplice, l'esenzione dall'imposta di successione è applicabile solo se l'attività d'impresa viene effettivamente proseguita dagli eredi. La controversia verteva sulla seguente situazione di una contribuente che aveva ereditato il 99% delle quote di una società semplice di mero godimento immobiliare, di cui già possedeva l'1% prima della morte del padre. La contribuente riteneva di poter beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990, sostenendo di mantenere il controllo della società in qualità di erede mentre l'Ufficio ha negato il beneficio, sostenendo che non vi fosse alcuna attività d'impresa in corso, dato che il padre aveva cessato l'attività chiudendo la partita IVA e non presentava più dichiarazioni fiscali.

A seguito del ricorso, **la Corte ha confermato che l'esenzione dall'imposta di successione si applica esclusivamente quando vi sia una reale attività d'impresa che viene continuata dagli eredi.** La sentenza sottolinea la finalità della norma di cui all'art. 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990, che è quella di agevolare i trasferimenti d'azienda e non di singole quote, in modo da garantire la continuità dell'attività commerciale e prevenire che la tassazione legata al passaggio generazionale possa compromettere la sopravvivenza dell'azienda sul mercato, in conformità alle direttive comunitarie n. 94/1069/CE, 98/C, e 93/C.

La Corte ha anche chiarito che **il concetto di "controllo" si riferisce alle società di capitali,** dove l'attività d'impresa è direttamente correlata alla detenzione delle azioni. **Nel caso**

specifico, trattandosi di quote di una società di mero godimento immobiliare, l'esenzione non può essere applicata, poiché il trasferimento delle quote non coinvolge una reale attività economica operativa.

LEGITTIMO IL RIMBORSO NEL CASO DI DOPPIA IMPOSIZIONE SU DIVIDENDI ESTERI

Con la sentenza n. 423/2023, depositata il 29 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Verona ha riconosciuto la **legittimità del rimborso richiesto da un contribuente per la doppia imposizione subita su dividendi esteri.** Nel caso specifico, il contribuente, residente in Italia, aveva percepito un dividendo da una società olandese, sul quale era stata applicata una ritenuta del 15% in Olanda. Successivamente, lo stesso dividendo era stato soggetto a un'imposta sostitutiva del 26% sull'importo lordo nella dichiarazione dei redditi in Italia (ex art. 18 TUIR).

I giudici veronesi hanno ritenuto che **il mancato riconoscimento della detraibilità delle imposte versate all'estero sui dividendi, data l'impossibilità di applicare il credito d'imposta per i redditi soggetti a imposizione sostitutiva, crei una disparità di trattamento ingiustificata, oltre a imporre un carico fiscale eccessivo sul contribuente.** Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto come **legittimo il diritto al rimborso,** considerata l'attuale impossibilità normativa di ottenere la detrazione tramite il meccanismo del credito d'imposta.

La sentenza consolida l'orientamento inaugurato con la pronuncia della Cassazione n. 25698 del 2022 confermando la possibilità, per quei contribuenti che abbiano subito una doppia imposizione sui dividendi esteri, di procedere mediante istanza di rimborso ed eventuale successiva fase contenziosa al fine di recuperare le maggiori imposte. **Le istanze**

potranno essere inviate entro i 48 mesi successivi al pagamento.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE AZIONI DI SOCIETÀ NON RESIDENTE RICEVUTE IN DONAZIONE

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 114/2025, per le azioni estere (in specie, in Belgio) pervenute per donazione ad una persona fisica residente in Italia, **il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione delle successive plusvalenze non può essere assunto nel valore normale dei titoli, ma deve essere quantificato al costo o valore di acquisto in capo ai donanti non residenti.**

Il caso di specie riguarda le azioni della società Alfa nella quale i genitori del soggetto residente in Italia, entrambi fiscalmente residenti in Belgio, hanno conferito le azioni della società Beta.

Il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, solo a condizione che lo stesso abbia assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

Considerato che, nel caso esaminato, i genitori donanti (e conferenti) non hanno subito alcuna tassazione sul reddito, si conclude che in caso di cessione delle azioni di Alfa da parte del donatario per il calcolo della plusvalenza non può essere utilizzato il valore determinato ex art. 9 comma 2 e 4 lett. a) del TUIR.

PLUSVALENZE REALIZZATE DAL UN SOGGETTO STATUNITENSE NON IMPONIBILI IN ITALIA

Con la risposta all'interpello n. 123/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una plusvalenza realizzata da un soggetto residente all'estero, derivante dalla cessione di una partecipazione in una società italiana, **non è soggetta a imposizione in Italia se la Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Paese di residenza del percettore prevede altrimenti.** Pertanto, è stata confermata la tassazione esclusiva della plusvalenza negli Stati Uniti d'America, anche se, secondo la normativa interna italiana (art. 23, comma 1, lettera f) del TUIR), essa sarebbe territorialmente rilevante.

Viene confermata, dunque, la **prevalenza il diritto internazionale pattizio**, come disposto anche dall'art. 169 del TUIR e dall'art. 75 del DPR 600/73, sulle norme interne, e di conseguenza (come peraltro già chiarito nella risposta a interpello n. 135/2022) la plusvalenza realizzata dal contribuente istante non deve essere assoggettata a imposta in Italia.

REGIME DI REALIZZO CONTROLLATO APPLICABILE ANCHE AI "CONFERIMENTI MISTI" IN HOLDING UNIPERSONALI

Nella risposta n. 116/2024, l'Agenzia delle Entrate ha **confermato la possibilità di applicare il regime del cosiddetto "realizzo controllato" ex art. 177, comma 2-bis del TUIR in caso di conferimento di partecipazioni, sia in**

nuda proprietà che in piena proprietà, a una società holding unipersonale di nuova costituzione.

Il regime in questione si applica a condizione che le partecipazioni conferite rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, oppure una quota di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli quotati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che i conferimenti di semplici diritti di usufrutto non soddisfano tali requisiti, poiché non permettono alla conferitaria di acquisire stabilmente la qualifica di socio della società partecipata. Inoltre, richiamando la risoluzione n. 56 del 16 ottobre 2023, viene precisato che tra i requisiti necessari affinché le partecipazioni conferite siano considerate "qualificate" ai sensi dell'art. 177, comma 2-bis del TUIR, vi è anche la partecipazione al capitale. Pertanto, **il conferimento di nuda proprietà senza diritto di voto può, in teoria, soddisfare i criteri della norma in esame.**

La conclusione è che, **qualora le quote in nuda proprietà vengano conferite insieme a quelle in piena proprietà e, complessivamente, soddisfino le soglie di qualificazione previste dalla lettera a) dell'art. 177, comma 2-bis del TUIR, l'intero conferimento può beneficiare del regime di realizzo controllato.**

NON CONFIGURA ABUSO DEL DIRITTO IL DOPPIO CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN REALIZZO CONTROLLATO

Nella risposta all'interpello n. 160/2024, l'Agenzia delle Entrate ha valutato il potenziale abuso di una riorganizzazione societaria basata su due operazioni di conferimento di

partecipazioni in regime di realizzo controllato, ai sensi dell'art. 177, commi 2 e 2-bis del TUIR.

La riorganizzazione prevedeva inizialmente il conferimento delle partecipazioni dei quattro soci in una nuova holding comune, seguita dal conferimento delle quote di questa holding in quattro nuove holding unipersonali, mantenendo il regime di realizzo controllato e dunque preservando la non emersione di alcuna base imponibile tassabile.

L'Agenzia ha concluso che, in linea generale, **il secondo conferimento non costituisce abuso di diritto poiché coerente con la finalità delle norme che favoriscono la riorganizzazione delle partecipazioni societarie detenute da persone fisiche.**

Tuttavia, **la valutazione potrebbe cambiare se emergessero elementi volti a eludere le disposizioni previste dall'art. 177, comma 2-bis del TUIR, che impone un periodo di detenzione di 60 mesi.**



IL NOSTRO STUDIO

Il nostro Studio è menzionato dalle principali guide professionali internazionali del settore (Legal 500, Chambers, International Tax Review, etc.) quale realtà avente una forte reputazione nell'assistenza ai Private clients, Investitori ed Gruppi societari multinazionali.

Attraverso specifici Focus Teams, svolgiamo una costante attività di ricerca nelle materie di **Wealth, Law, Tax, Finance**, collaborando con Università, Istituti, Think Tanks e Focus Panels con pubblicazioni, eventi e un ruolo attivo in Italia, Regno Unito e nei vari Paesi dove abbiamo le nostre sedi o Desk Internazionali.

Siamo organizzati come **one Firm** che opera all'interno di specifiche giurisdizioni, il che ci rende quale scelta naturale per attività di consulenza a carattere cross-border, dove combiniamo la nostra esperienza di consulenza ai clienti con le nostre qualifiche professionali di *avvocati, solicitors, barristers, tax attorneys, commercialisti, chartered accountants and wealth planners*.

Indipendenti, Internazionali, Multidisciplinari.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web: www.belluzzo.net

DIPARTIMENTO WEALTH


Forniamo consulenza e assistenza professionale, con particolare attenzione alle aree di preservazione degli attivi, della pianificazione del family business, della pianificazione successoria e degli accordi tra familiari. Il tutto a livello domestico, internazionale e cross-border:

- Pianificazione Patrimoniale
- Governance per le famiglie imprenditoriali
- Diritto dei Trusts e Strutturazione
- Successioni
- Relocation e mobilità internazionale delle persone
- Diritto privato internazionale
- Diritto di famiglia e divorzi
- Contenzioso
- Strutturazione di beni, di business e operazioni di M&A
- Arte, Collezionismo, Yachting e Trophy Assets
- Immobiliare
- Compliance
- Diritto dello Sport
- "Dopo di noi", filantropia e No Profit
- Family Office
- Wealth solutions and concierge

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al **vostro partner di usuale riferimento in Belluzzo International Partners** oppure scrivere a studio@belluzzo.net.



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS



VERONA Vicolo Pietrone, 1/B | MILANO Via Andegari, 4 | LONDON 38, Craven Street
SINGAPORE 101 Cecil Street #14-12 | LUGANO Via Nassa, 60 | ROMA Viale Regina Margherita, 294



Belluzzo International Partners